



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE TURISTICO

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 05 GIUGNO 2016

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VADEMECUM

**(Aggiornato con le modifiche di cui alla L. 7 aprile 2014 n. 56
pubblicata in G.U. n 81 in data 07/04/2014)**

Il presente *vademecum* intende fornire le indicazioni di massima relative alla modalità di presentazione delle candidature alla carica di Sindaco ed alla carica di Consigliere comunale alle prossime elezioni comunali del 5 Giugno 2016, fermo restando che si dovrà comunque sempre fare riferimento, al fine di ottenere informazioni più aggiornate e dettagliate, alle pubblicazioni Ufficiali del Ministero dell'interno (pubblicazione "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione e delle candidature"- edizione 2016 -) e all'Ufficio Elettorale del Comune.

Elenco dei documenti da presentare:

- 1) **Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la carica di Consigliere comunale;**
- 2) **Dichiarazione di presentazione della lista;**
- 3) **Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune e certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;**
- 4) **Modello di contrassegno di lista;**
- 5) **Copia del programma amministrativo.**

- 1) **Dichiarazione di accettazione candidatura alla carica di Sindaco e dichiarazioni di accettazione candidatura alla carica di Consigliere Comunale:**

Il numero dei candidati Consiglieri deve essere **non inferiore a 9 e non superiore a 12.**

Non sono prescritte riserve di quote in ragione del sesso.

Possono essere eletti Consiglieri (ma non Sindaco o vice sindaco) anche i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia (Decreto Legislativo 197/1996): in tal caso, in allegato all'atto di presentazione del Sindaco e della lista di candidati dovranno essere prodotti anche i seguenti documenti (art.5):

- a) dichiarazione contenente indicazione della cittadinanza, attuale residenza, e indirizzo nello Stato di origine, redatta sotto forma di autodichiarazione;
- b) attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
- c) certificato di Iscrizione nelle lista elettorale aggiunta o attestazione dell'Ufficio elettorale dal quale risulti che hanno presentato nei termini domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, qualora l'iscrizione, all'atto della presentazione lista, non si sia ancora perfezionata.

Per la compilazione della dichiarazione di accettazione della candidatura non è richiesta alcuna speciale formulazione. E' necessario però che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'art. 10 del D. L. gs. 31 Dicembre 2012 n. 235.

Il candidato Sindaco deve anche dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro comune.

Nessun candidato Consigliere può accettare la candidatura in più di una lista dello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

Le firme del candidato Sindaco e dei candidati Consiglieri devono essere autenticate.

L'art. 14 della L. 53 del 1990 prevede che l'autentica possa essere fatta da:

- a) Notai
- b) Giudici di Pace
- c) Cancellieri e Collaboratori delle Corti d'Appello, dei Tribunali o Segretari della Procura della Repubblica
- d) Sindaci, Assessori Comunali, Presidenti Consigli Comunali, Segretari Comunali e Funzionari appositamente nominati dal Sindaco.

In relazione alla potestà autenticatoria degli organi "politici" degli Enti Locali, con speciale riguardo ai consiglieri ed agli assessori comunali e provinciali si rappresenta quanto segue: Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 Febbraio 2014 n. 715, n. 716 e n. 717, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli Enti locali, possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art 14 della L. 53/1990, *"in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Ente a cui appartengono"*. Con altra sentenza 16 Giugno 2014, n. 3033, il Consiglio di Stato, Quinta sezione, ha ribadito che il potere di autenticazione previsto dal predetto art. 14 è strettamente connesso al territorio di competenza dell'Ufficio di cui quei soggetto sono titolari o al quale appartengono.

Di conseguenza, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei Comuni della loro Provincia, mentre i consiglieri comunali e gli assessori comunali hanno una analoga legittimazione solo per l'elezione del Sindaco e del consiglio del LORO Comune. Ciò significa, per quanto riguarda il Comune di Castellazzo Bormida, che un consigliere comunale di un altro Comune non può avere legittimazione alle operazioni di autenticazione delle firme per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Castellazzo Bormida.

- e) Si ricorda che l'autenticazione va fatta con le modalità di cui all'art. 21 DPR 445/2000, per cui saranno elementi essenziali ai fini della valida autenticazione: 1) data; 2) luogo; 3) qualifica rivestita; 4) timbro; 5) modalità di identificazione- cioè con quale documento i soggetti vengono identificati. Costituiscono validi documenti di

identificazione la carta di identità, il passaporto e la patente: tutti devono essere in corso di validità.

2) Dichiarazione di presentazione della lista:

la dichiarazione contiene i nominativi del candidato Sindaco e dei candidati Consiglieri (si indicano: cognome, nome, data e luogo di nascita).

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da non meno di 30 (trenta) elettori del Comune e da non più di 60 (sessanta) elettori del Comune.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Le firme dei sottoscrittori della lista devono essere autenticate da uno degli stessi soggetti indicati nel punto 1). Dovrebbero essere raccolte nell'arco di una stessa giornata, perché il modello prevede un'autenticazione collettiva.

Coloro che sono candidati non possono figurare tra i sottoscrittori: se tale caso si verifica, le firme si considerano come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di liste (ci sono sanzioni penali).

La dichiarazione di presentazione deve recare la riproduzione del contrassegno di lista in originale.

La dichiarazione di presentazione può contenere l'indicazione di due delegati di lista incaricati di assistere al sorteggio delle liste presso la Commissione Elettorale Circondariale e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. I delegati devono essere scelti fra i sottoscrittori o altri elettori del Comune, non fra i candidati. Anche se non obbligatoria, si ricorda che la mancata indicazione dei delegati di lista nella dichiarazione di presentazione della lista, anche se non determina la ritorsione della stessa, avrà come conseguenza l'impossibilità di assistere alle operazioni della Commissione circondariale e di designare rappresentanti di lista presso i seggi(è dunque consigliabile fare tale designazione).

3) Certificati elettorali:

occorrono sia per il candidato Sindaco e i candidati Consiglieri (che possono essere elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica), che per i sottoscrittori della lista (che invece devono essere elettori del Comune);

4) Contrassegno di lista:

oltre che essere riprodotto in originale sulla dichiarazione di presentazione di lista, deve essere presentato in n. 6 (sei esemplari), di cui n.3 circoscritti da un cerchio del diametro di cm.10 e n.3 circoscritti da un cerchio del diametro di cm 3.

E' inoltre consigliabile che siano disegnati su carta lucida con inchiostro di china o tipografico.

Se il contrassegno è colorato deve risultare già tale in sede di riproduzione sul modello di dichiarazione presentazione di lista.

Si ricordi anche che eventuali diciture facenti del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno inoltre che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico,

ad es. su compact disc, nei formati “jpeg” e “dpf”. Resta inteso che il contrassegno consegnato anche su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo.

- 5) **Programma amministrativo:** datato e sottoscritto dal candidato Sindaco e siglato pagina per pagina.

Termini iniziale e finale di presentazione delle liste

La presentazione delle candidature va fatta alla Segreteria del Comune nelle seguenti date e orari: **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 6 Maggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 7 Maggio 2016.**

Di solito, la presentazione materiale viene fatta dal candidato Sindaco o da un candidato Consigliere o da uno dei sottoscrittori. Il Segretario Comunale deve rilasciare ricevuta di presentazione.

Avvertenza generale: fare molta attenzione nell'indicazione delle generalità dei candidati (per esempio duplice nome con o senza virgola), perché ci deve essere sempre corrispondenza perfetta sia con le firme sia con le generalità riportate nei certificati elettorali. Per le donne coniugate, la dizione da usare è “in”.

Castellazzo Bormida, lì 26/04/2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Iannello

La Resp. del Servizio Elettorale
Dott.ssa Sara Pezza